

# Gli archivi vanno aperti per svelare la repressione

**Cedu**

**Condannata la Russia che invocava la sicurezza nazionale e il segreto di Stato**

**La vicenda ha riguardato un diplomatico scomparso durante la custodia sovietica**

**Marina Castellaneta**

L'accesso agli archivi statali che contengono documentazione rilevante sugli atti di repressione politica commessi da un regime (in questo caso quello sovietico) deve essere garantito, perché la ricerca della verità storica è parte integrante del diritto alla libertà di espressione e di ricevere informazioni e idee su questioni di interesse pubblico. È quanto ha stabilito la Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza *Suprun e altri contro Russia* (ricorso n. 58029/12), depositata il 18 giugno, con la quale Strasburgo ha chiarito la corretta interpretazione dell'articolo 10 della Convenzione dei diritti dell'uomo, frenando i limiti invocati dagli Stati parti che, per ragioni di sicurezza nazionale, cercano di impedire l'accesso ad atti di interesse per la collettività, spesso trincerandosi dietro il segreto di Stato.

Una tecnica che, come osserva la Corte, è utilizzata di frequente per garantire l'immunità agli autori di gravi vio-

lazioni dei diritti umani.

La vicenda nazionale aveva al centro cinque cittadini russi ma soprattutto la pronipote (svizzera) del diplomatico svedese Wallenberg che aveva salvato la vita a migliaia di ebrei ungheresi e che era poi scomparso mentre era in custodia delle autorità sovietiche e l'organizzazione non governativa International Memorial (con un ruolo di "public watchdog" simile a quello dei giornalisti), che stavano svolgendo ricerche sulla storia della repressione politica durante l'era sovietica. Le autorità russe avevano bloccato le ricerche negando l'accesso alle informazioni e vietando la possibilità di fare copie dei documenti originali, in particolare di quelli che contenevano informazioni sulle deportazioni etniche ordinate nel Paese. Sui ricercatori erano piombate anche accuse e in un caso una condanna.

Netta la posizione della Corte europea: il divieto di accesso agli archivi o di fare copie o fotografare documenti è un'ingerenza nel diritto di ricevere informazioni perché la ricerca della verità storica "è parte integrante del diritto alla libertà di espressione". In questi casi - osserva Strasburgo - ai ricercatori va garantito un elevato livello di tutela del diritto che è connesso al discorso politico in cui è coinvolta la collettività. Gli stessi ricercatori, infatti, assicurando la diffusione delle pubblicazioni e dei documenti, anche attraverso il web, avrebbero permesso la più ampia realizzazione del diritto della collettività di ricevere informazioni su

questioni di interesse generale. Nel diritto alla libertà di espressione, inoltre, rientra quello di svolgere tutte le attività preparatorie e raccogliere dati e notizie per contribuire a un dibattito pubblico tenendo anche conto dell'interesse della collettività a conoscere l'identità degli autori delle repressioni, che hanno agito con atti extragiudiziari in violazione dei diritti umani.

Dal ragionamento della Corte europea, inoltre, risulta una prevalenza del diritto alla libertà di espressione - anche nella fase preparatoria che riguarda l'accesso alle informazioni - rispetto a una sorta di diritto all'oblio. In particolare, Strasburgo ha osservato che, proprio nei casi in cui trascorre molto tempo rispetto a fatti storici e le persone al centro degli episodi controversi sono con molta probabilità decedute, non si verifica una violazione del diritto al rispetto della vita privata nell'ipotesi di divulgazione dei fatti e, questo, vale anche per i discendenti delle persone coinvolte.

In ultimo, la Corte ha ampliato il perimetro di applicazione del diritto alla libertà di espressione che copre, altresì, i casi in cui lo Stato consente la visione dei documenti nel luogo in cui sono custoditi, ma nega la possibilità di fare copie o fotografie, ostacolando così l'attività di ricerca. Certa anche la violazione del diritto del diritto alla libertà di espressione in tutti i casi in cui sia stabilito un divieto automatico di pubblicare le informazioni in quanto classificate come segreto di Stato.